

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

Area di diritto comparato

**SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ
COSTITUZIONALE STRANIERA**

a cura di

Carmen Guerrero Picó

Sarah Pasetto

Maria Theresia Rörig

Céline Torrisi

con il coordinamento di

Paolo Passaglia

n. 32 (gennaio 2020)

Avvertenza

La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento.

La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0).

Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.

SOMMARIO

Francia

SINDACO – REVOCA

Conseil d'État, decisione n. 434071, del 19 dicembre 2019, sulla revoca del sindaco del Comune di Hesdin (Pas-de-Calais) 5

Francia

LEGGI INCOSTITUZIONALI – RESPONSABILITÀ DELLO STATO

Conseil d'État, decisioni nn. 425981, 425983 e 428162, del 24 dicembre 2019, sulla responsabilità dello Stato per l'applicazione di leggi successivamente dichiarate incostituzionali 7

Francia

FINANZE PUBBLICHE

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-796 DC del 27 dicembre 2019, *Legge finanziaria per il 2020* 9

Spagna

GOVERNO – INVESTITURA

Il socialista Pedro Sánchez ottiene la fiducia della Camera dei deputati 13

Spagna

RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E COMUNITÀ AUTONOME – DIRITTO CIVILE

Tribunale costituzionale, sentenza n. 132/2019, del 13 novembre, sulle competenze della Catalogna in materia di diritto dei contratti 17

Spagna

RAPPORTO DI LAVORO – LICENZIAMENTO

Tribunale costituzionale, sentenza n. 146/2019, del 25 novembre, su un licenziamento disciplinare causato da critiche all'impresa 21

Regno Unito

IRLANDA DEL NORD – MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Legalizzato, nell'Irlanda del Nord, il matrimonio tra persone dello stesso sesso 23

Spagna

SECESSIONISMO – CARCERAZIONE PREVENTIVA

Tribunale costituzionale, sentenza n. 155/2019, del 28 novembre, sul prolungamento della carcerazione preventiva di Oriol Junqueras 25

Germania

TRATTAMENTI SANITARI – CONTENZIONE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 15 gennaio 2020 (2 BvR 1763/16), in merito alla contenzione di una paziente contro la sua volontà e all'archiviazione dei relativi procedimenti penali 29

Francia

FECONDAZIONE ASSISTITA – INSEMINAZIONE *POST-MORTEM*

Conseil d'État, ordonnance n. 437328, del 24 gennaio 2020, sul trasferimento all'estero di embrioni per una inseminazione *post-mortem* 31

Regno Unito

UNIONE EUROPEA – RECESSO

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea 33

Francia

AMBIENTE – PRODOTTI FITOFARMACEUTICI

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-823 QPC del 31 gennaio 2020, *Union des industries de la protection des plantes*, sul divieto di produzione, stoccaggio e circolazione di alcuni prodotti fitofarmaceutici 39

FRANCIA

SINDACO – REVOCA

***Conseil d'État*, decisione n. 434071, del 19 dicembre 2019, sulla revoca del sindaco del Comune di Hesdin (Pas-de-Calais)**

07/01/2020

Il sig. Sieczkowski-Samier era stato revocato dalle sue funzioni di sindaco del comune di Hesdin mediante decreto ministeriale del 21 agosto 2019. Tale decreto era stato adottato in applicazione dell'art. L. 2122-16 del Codice degli enti locali, le cui disposizioni, oggetto di rare applicazioni, sono volte a reprimere i gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi derivanti dalle funzioni di sindaco. Le disposizioni stabiliscono che un sindaco e/o i suoi assessori possano essere sospesi dalle loro funzioni, mediante decreto ministeriale, per un massimo di un mese, o addirittura revocati, mediante decreto adottato in Consiglio dei ministri. La revoca implica l'ineleggibilità alle funzioni di sindaco o di assessore per un anno a partire dall'adozione del decreto, a meno che avvenga, entro questo termine, un rinnovo totale dei consiglieri municipali.

Nel caso di specie, il Consiglio dei ministri aveva stabilito che alcune condotte del sig. Sieczkowski-Samier, poste in essere nell'esercizio delle sue funzioni municipali, avevano leso l'autorità morale necessaria all'esercizio della carica di sindaco. Si trattava, nello specifico, dell'utilizzo degli strumenti del comune per la sua campagna elettorale in vista delle elezioni legislative del 2017 e del rifiuto, reiterato, da parte dell'interessato, di rispettare le regole applicabili in materia di gestione del denaro pubblico (tali violazioni erano state evidenziate dalla relazione della *Chambre régionale des comptes* presentata in data 30 gennaio 2019). Il decreto menzionava anche i diversi rinvii a giudizio di cui era stato oggetto il sindaco per conflitto di interessi (la c.d. *prise illégale d'intérêt*), appropriazione indebita di fondi pubblici e irregolarità manifeste nella gestione del comune, sostanziate, in particolare, nella commissione di reati c.d. di favoritismo nella conclusione di appalti pubblici.

Il sindaco aveva adito il *Conseil d'État* al fine di richiedere l'annullamento del decreto del 21 agosto 2019 che stabiliva la sua revoca. Con la decisione del 19

dicembre scorso¹, il *Conseil d'État* ha però respinto tale ricorso, confermando la sua revoca.

La suprema corte amministrativa ha sottolineato, *in primis*, che la procedura sancita dall'art. L. 2122-16 del Codice degli enti locali prescinde dalla contestazione delle condotte in sede penale. Di conseguenza, pronunciando una sanzione fondata sulle disposizioni contestate, senza attendere la sentenza definitiva della giurisdizione penale, anche nel caso in cui entrambe le procedure siano state attivate per gli stessi fatti, l'autorità amministrativa non ha violato la presunzione di innocenza.

Successivamente, il *Conseil d'État* ha precisato che non esistono norme o principi generali del diritto che definiscano un termine entro il quale la revoca possa essere pronunciata. È stata, quindi, respinta la censura concernente l'asserita illegittimità del decreto in quanto fondato su fatti risalenti a più di un anno.

Infine, il *Conseil d'État* ha confermato che le condotte contestate al sindaco fossero di natura tale da ledere effettivamente l'autorità morale necessaria all'esercizio di tali funzioni.

Céline Torrisi

¹ La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-decembre-2019-revocation-du-maire-de-la-commune-d-hesdin>.

FRANCIA

LEGGI INCOSTITUZIONALI – RESPONSABILITÀ DELLO STATO

***Conseil d'État*, decisioni nn. 425981, 425983 e 428162, del 24 dicembre 2019, sulla responsabilità dello Stato per l'applicazione di leggi successivamente dichiarate incostituzionali**

07/01/2020

Il *Conseil d'État* era stato adito da tre ricorrenti che chiedevano il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'applicazione dell'art. L. 442-9 del Codice del lavoro, disposizione dichiarata incostituzionale con la decisione del *Conseil constitutionnel* n. 2013-336 QPC, del 1° agosto 2013¹. Spettava, quindi, alla suprema Corte amministrativa stabilire, in linea di principio, se un soggetto potesse ottenere un risarcimento, da parte dello Stato, per i danni subiti in ragione dell'applicazione di una legge successivamente dichiarata contraria alla Costituzione da parte del *Conseil constitutionnel*.

Nell'2007, *Conseil d'État* aveva già ammesso la possibilità di chiedere allo Stato il risarcimento dei danni subiti in seguito all'applicazione di una legge contraria alle convenzioni internazionali – in particolare europee – firmate dalla Francia². Con le sentenze passate in rassegna³, l'*Assemblée du contentieux* ha ammesso la possibilità di chiamare in causa la responsabilità dello Stato per i danni subiti in seguito all'applicazione di una legge successivamente dichiarata incostituzionale da parte del *Conseil constitutionnel*.

Nello specifico, il *Conseil d'État* ha stabilito che, qualora un soggetto ritenga di aver subito danni che siano direttamente imputabili all'applicazione di una legge, prima che sia stata dichiarata incostituzionale, può chiedere allo Stato il

¹ Tale articolo era stato dichiarato contrario alla Costituzione in quanto, non prevedendo l'obbligo, per le imprese pubbliche, di istituire un dispositivo di partecipazione dei lavoratori ai risultati dell'impresa, violava la libertà di impresa.

² Il *Conseil d'État* ha riconosciuto la c.d. *responsabilité de l'État du fait d'une loi contraire aux engagements internationaux de la France* nella decisione n. 279522, dell'8 febbraio 2007, *Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres*. La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000018259414>.

³ Le decisioni sono reperibili *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-24-decembre-2019-responsabilite-de-l-etat-du-fait-de-lois-inconstitutionnelles>.

risarcimento dei danni, sollevando la relativa questione dinanzi al giudice amministrativo. La suprema corte amministrativa ha poi precisato le condizioni alle quali tale richiesta può essere sollevata. *In primis*, il *Conseil constitutionnel*, in applicazione dei poteri conferitigli dalla Costituzione in materia di modulazione degli effetti nel tempo di decisioni di incostituzionalità, deve aver autorizzato (o non deve aver limitato) la possibilità di sollevare tale richiesta. La seconda condizione riguarda la *causa petendi* dei danni subiti: essa deve essere direttamente ricollegabile alla legge dichiarata incostituzionale. Infine, la terza condizione è che non sia maturata la prescrizione quadriennale (termine che neppure il *Conseil constitutionnel* può allungare). La richiesta deve, quindi, essere presentata entro la fine del quarto anno dalla data alla quale i danni subiti possono essere integralmente conosciuti per evitare che l'amministrazione possa eccepire al richiedente l'avvenuta prescrizione.

Céline Torrisi

FRANCIA

FINANZE PUBBLICHE

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-796 DC del 27 dicembre 2019, Legge finanziaria per il 2020

07/01/2020

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito da oltre sessanta deputati e sessanta senatori in riferimento alla legge finanziaria per il 2020¹. Oltre alla procedura di adozione, i parlamentari ricorrenti contestavano varie disposizioni del testo di legge. Di seguito si riportano le questioni di maggiore rilievo.

– *Su alcune disposizioni dell’art. 13*

L’art. 4 B del Codice generale delle imposte prevede che debbano essere considerati come fiscalmente domiciliati in Francia coloro che vi abbiano la propria abitazione o che vi soggiornino abitualmente o coloro che vi esercitino una attività professionale a titolo principale o che vi abbiano il centro dei loro interessi economici. L’art. 13 della legge impugnata completa tale articolo precisando che il dirigente di una impresa che abbia la sede legale in Francia e che realizzi un utile annuo superiore a 250 milioni di euro debba essere considerato come se esercitasse in Francia l’attività professionale principale.

I ricorrenti sostenevano che il criterio scelto dal legislatore (il tetto di 250 milioni di euro) non fosse obiettivo né tantomeno razionale, giacché, a loro parere, più l’utile di una impresa è importante, meno è probabile che i suoi dirigenti siano domiciliati in Francia. Tali disposizioni si riteneva che violassero, quindi, il principio di uguaglianza davanti agli oneri pubblici. Si asseriva, inoltre, la violazione dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789, giacché tali disposizioni si applicavano a imposizioni il cui fatto generatore sarebbe stato anteriore alla data della loro entrata in vigore.

Il *Conseil constitutionnel* ha affermato che la natura principale di una attività si valuta sulla base del tempo effettivo ad essa dedicato o sulla base dei redditi da essa generati. Considerando il tempo necessario all’esercizio delle funzioni di dirigente di una impresa, nonché la remunerazione che ne può discendere, il legislatore ha potuto legittimamente adottare le disposizioni contestate, le quali

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796DC.htm>.

non violano in alcun modo il principio di uguaglianza davanti agli oneri pubblici. Il *Conseil constitutionnel*, che ha respinto anche la censura della violazione dell'art. 16 della Dichiarazione del 1789, ha quindi dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

– *Su alcune disposizioni dell'art. 16*

L'art. 16 della legge deferita la *Conseil* prevede la soppressione della c.d. *taxe d'habitation* (tassa locale dovuta da tutti coloro che occupino un alloggio, che siano proprietari, conduttori o occupanti a titolo gratuito dell'abitazione principale) per tutti i contribuenti entro il 2023. Tale articolo porta a termine la riforma iniziata dalla legge finanziaria per il 2018², che aveva introdotto uno sgravio progressivo di tale tassa e che aveva previsto il trasferimento allo Stato del suo gettito a partire dal 2021. In parallelo, la norma ha introdotto un nuovo modello di finanziamento degli enti locali che prevede il trasferimento, ai comuni, di parte della tassa sulla prima casa (c.d. *taxe foncière*), percepita dai *départements*. Per compensare, invece, la perdita del prodotto della *taxe d'habitation* che spettava agli enti pubblici di cooperazione intercomunale e la perdita, da parte dei *départements*, di parte della *taxe foncière*, si è stabilito il trasferimento di parte del gettito della tassa sul valore aggiunto.

Alcuni parlamentari ricorrenti criticavano tali disposizioni nella misura in cui avrebbero potuto causare una diminuzione delle entrate proprie dei *départements* in maniera tale da violare l'art. 72-2 della Costituzione nonché il principio di libera amministrazione degli enti locali. Altri, invece, sostenevano che tali disposizioni potessero essere considerate costituzionali, ma solo alla condizione che il Parlamento verificasse, annualmente, che il principio di libera amministrazione degli enti locali non venisse violato.

Il *Conseil constitutionnel* ha considerato che le disposizioni contestate non contrastano in alcun modo, né con il principio di libera determinazione degli enti locali, né tantomeno con la loro autonomia finanziaria. Ha ricordato, inoltre, che non vi è alcuna esigenza costituzionale che imponga che la soppressione o la riduzione di una entrata fiscale percepita dagli enti locali sia compensata dal versamento di un'altra di importo equivalente.

² Legge n. 2017-1837 del 30 dicembre 2017, reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&categorieLien=id>.

– *Su alcune disposizioni dell'art. 154*

L'art. 154 autorizza le amministrazioni fiscali e doganali, a titolo sperimentale e per una durata di tre anni, a raccogliere e a trattare in maniera automatizzata i dati accessibili pubblicamente sui siti *internet* di alcuni *service providers*, al fine di ricercare le omissioni e i reati in materia fiscale e doganale.

I parlamentari ricorrenti sostenevano che, oltre a non dovere essere integrato nella legge finanziaria, tale articolo creasse uno strumento di sorveglianza su *internet* che violasse, in maniera incostituzionale, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati personali e, qualora conducesse gli utilizzatori di *internet* ad autocensurarsi, la libertà di espressione e di comunicazione.

Innanzitutto, il *Conseil constitutionnel* ha evidenziato che tale articolo, al fine di lottare contro la frode fiscale, ha come obiettivo quello di dotare le amministrazioni fiscali e doganali di un nuovo strumento di controllo della riscossione delle imposte. Tale articolo ben può, quindi, essere inserito nella legge finanziaria.

Successivamente, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione e la comunicazione di dati personali debbano essere giustificati da un motivo di interesse generale e attuati in maniera adeguata e proporzionata a tale obiettivo. Al riguardo, spetta al legislatore garantire la conciliazione tra l'obiettivo di valore costituzionale di lotta alla frode e all'evasione fiscali e il diritto al rispetto della vita privata. Inoltre, spetta al legislatore adottare regole volte a conciliare il perseguimento dell'obiettivo di valore costituzionale di lotta alla frode e all'evasione fiscale con l'esercizio del diritto di comunicazione e della libertà di parola, di scrittura e di stampa, senza mai perdere di vista l'importanza fondamentale della libertà di espressione e di comunicazione, il cui esercizio è una condizione della democrazia e una delle garanzie del rispetto degli altri diritti e libertà. Di conseguenza, le limitazioni di tali libertà devono essere necessarie, adatte e proporzionate all'obiettivo perseguito.

Dopo aver ricordato tali principi, il *Conseil constitutionnel* ha riconosciuto che, anche se i dati in questione sono resi pubblici dalle persone stesse, le disposizioni contestate violano comunque il diritto al rispetto della vita privata nonché la libertà di espressione e di comunicazione. Ciononostante, il *Conseil* ha stabilito che, adottando le disposizioni contestate, il legislatore ha inteso rafforzare gli strumenti di controllo delle amministrazioni finanziari e doganali, dando loro dispositivi informatizzati e automatizzati di trattamento dei dati personali resi pubblici su *internet*, al fine di ricercare e di perseguire i reati fiscali e doganali.

Ha, quindi, perseguito un obiettivo di valore costituzionale quale quello di lotta alla frode e all'evasione fiscale.

I giudici hanno poi sottolineato che i dati suscettibili di essere raccolti e trattati debbano rispondere a due condizioni cumulative: devono essere liberamente accessibili su un servizio di comunicazione al pubblico *on line* (vengono esclusi, quindi, i contenuti accessibili dopo aver inserito una *password* o previa iscrizione sul sito) e devono, inoltre, essere resi manifestamente pubblici dagli utilizzatori stessi. Risulta da tali elementi che solo i contenuti che riguardino la persona che li abbia divulgati possono essere raccolti e trattati. I dati sensibili, ovvero quelli che riguardino la c.d. origine razziale, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, i dati genetici e biometrici e quelli che riguardino la salute e l'orientamento sessuale, non possono essere in alcun caso oggetto di trattamenti ai fini di ricerca di reati. Infine, per quanto riguarda la conservazione dei dati eventualmente utilizzati dalle suddette amministrazioni, il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che possono essere conservati solo quelli strettamente necessari alla constatazione di una irregolarità o di un reato, per una durata di un anno, o fino al termine della procedura penale, fiscale o doganale nell'ambito della quale sono stati utilizzati. Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil* ha considerato che il legislatore ha previsto tutte le garanzie necessarie per conciliare, in maniera equilibrata, il diritto al rispetto della vita privata con l'obiettivo di valore costituzionale di lotta alla frode e all'evasione fiscali. Di conseguenza, la limitazione della libertà di espressione e di comunicazione è necessaria, adatta e proporzionata agli obiettivi perseguiti.

Il *Conseil constitutionnel* ha però censurato le disposizioni dell'art. 154 della legge deferita nella parte in cui consentivano la raccolta e il trattamento dei dati personali per la ricerca della omissione prevista al punto 1)b. dell'art. 1728 del Codice generale delle imposte, il quale sanziona con una maggiorazione del 40% la mancata consegna o il ritardo nel consegnare una dichiarazione fiscale la quale doveva essere prodotta entro trenta giorni dalla messa in mora. A parere del *Conseil*, in tale situazione, l'amministrazione era già a conoscenza dell'esistenza di una violazione della legge fiscale, senza aver bisogno di ricorrere al dispositivo introdotto dalle disposizioni contestate. Permettendo l'uso di tale strumento, in questo specifico contesto, le disposizioni contestate violavano, in maniera sproporzionata, il diritto al rispetto della vita privata e la libertà di espressione e di comunicazione. Sono, quindi, state dichiarate contrarie alla Costituzione.

Céline Torrisi

SPAGNA

GOVERNO – INVESTITURA

Il socialista Pedro Sánchez ottiene la fiducia della Camera dei deputati

07/01/2020

In data odierna, il socialista Pedro Sánchez ha ottenuto, in seconda votazione, la fiducia della Camera dei deputati. Sono stati espressi 167 voti a favore, 165 contrari e 18 astensioni¹.

Quello che vede come soci principali il Partito socialista e Unidas Podemos sarà il primo governo di coalizione della democrazia spagnola. Il ridimensionamento dei voti ricevuti da entrambe le formazioni nelle elezioni di novembre del 2019² ha costretto infatti i socialisti a cercare il sostegno di altri partiti.

Sánchez non ha tentato, come si era ipotizzato inizialmente, una grande coalizione con i cc.dd. partiti costituzionalisti, ma ha voluto riprodurre i patti che nel 2018 hanno permesso la sfiducia di Mariano Rajoy. Si è giunti così ad un patto c.d. progressista, che ha visto coinvolti anche Esquerra republicana de Catalunya, il PNV (partito nazionalista basco), Más País (scissi da Podemos), Compromís (partito valenciano), il Bloque nacionalista gallego (indipendentisti galiziani) e Teruel existe (partito contro la scarsa attenzione alla Spagna interna e spopolata), e che si concretizza in ben trecentotredici impegni di governo³ di natura prevalentemente sociale⁴.

I temi che dovranno essere affrontati dal prossimo esecutivo spaziano dalla

¹ V. *Pedro Sánchez, presidente del Gobierno*, in *El País*, del 07/01/2020, https://elpais.com/politica/2020/01/07/actualidad/1578381271_871745.html, ed *El Congreso aprueba la investidura de Pedro Sánchez gracias a la abstención de ERC y Bildu*, in *El Mundo*, <https://www.elmundo.es/espana/2020/01/07/5e148778fdddff37558b45ee.html>.

² V. la precedente segnalazione *Spagna – Le elezioni politiche del 10 novembre 2019*, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera* (n. 30, novembre 2019), pp. 17-19, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201911.pdf.

³ Cfr. *Ocho partidos, 91 folios, 313 compromisos para un Gobierno de coalición*, in *El País*, del 07/01/2020, https://elpais.com/politica/2020/01/06/actualidad/1578338470_760781.html.

⁴ V. *Pablo Iglesias arranca a Pedro Sánchez la regulación del alquiler, la derogación de facto de la reforma laboral y modificar la factura de la luz*, in *El Mundo*, del 30/12/2019, <https://www.elmundo.es/espana/2019/12/30/5e0a0d76fdddffc8888b461c.html>.

riforma del mercato del lavoro alle pensioni; dal potenziamento degli strumenti di giustizia sociale alla ripartizione della ricchezza; dall'equilibrio di bilancio all'impulso della coesione territoriale; dal potenziamento delle libertà individuali (in particolare con l'abrogazione della legge organica sulla sicurezza della cittadinanza) alla lotta contro la violenza di genere; dalla riforma della giurisdizione universale all'adozione di ulteriori misure in tema di memoria storica, fino ad una maggiore tutela dell'ambiente, ecc.

I negoziati con Esquerra republicana⁵ hanno destato perplessità tra non pochi membri del partito socialista e si sono rivelati assai controversi. Il sostegno degli indipendentisti è stato condizionato al fatto che l'avvocato dello Stato si pronunciasse favorevolmente (come così è stato)⁶ in merito all'uscita di prigione del loro *leader* Oriol Junqueras affinché questo possa insediarsi come europarlamentare. Inoltre, è previsto che entro i primi quindici giorni di governo si celebri una prima riunione tra Sánchez e il presidente catalano Quim Torra.

I toni dei dibattiti sull'investitura sono stati particolarmente accesi⁷ e preannunciano un'opposizione dura da parte del Partito popolare e Vox, i cui rappresentanti hanno tacciato di illegittimo l'accordo di governo⁸ e hanno insistito sulla difesa della Costituzione, della monarchia e dello Stato di diritto, posizionandosi contro il terrorismo e contro i rappresentanti di Bildu, che avevano attaccato il monarca durante la seduta di domenica.

In prima battuta, i commentatori politici ritengono che le contraddizioni interne e la fragilità dei sostegni al governo renderanno difficile che l'esecutivo che sta per nascere possa arrivare a fine legislatura. Inoltre, c'è il rischio non secondario

⁵ V. *Sánchez ofrece un nuevo inicio a Catalunya y ERC acepta el reto*, in *La Vanguardia*, del 05/01/2020, <https://www.lavanguardia.com/politica/20200105/472710874248/investigacion-congreso-pedro-sanchez-psoe-unidas-podemos-podemos-esquerra-presidente-gobierno.html>.

⁶ V. *La Abogacía del Estado, a favor de que Junqueras pueda acudir a los plenos de la Eurocámara*, in *La Vanguardia*, del 30/12/2019, <https://www.lavanguardia.com/politica/20191230/472605786877/abogacia-estado-informe-junqueras-acudir-plenos-eurocamara.html>.

⁷ Sulle divisioni evidenziate durante il dibattito, v. *Bronca en el Congreso tras atacar Bildu al Rey Felipe VI y evitar Pedro Sánchez defenderlo*, in *El Mundo*, del 05/01/2020, <https://www.elmundo.es/espana/2020/01/05/5e11aa50fc6c8340698b456e.html>; *Sánchez busca el choque con la oposición en su intervención antes de la votación definitiva*, in *ABC*, del 07/01/2020, https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-busca-choque-oposicion-intervencion-antes-votacion-definitiva-202001071233_noticia.html.

⁸ Cfr. *Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de conformar “el Gobierno más radical de la Historia” para “cambiar de régimen”*, in *El Mundo*, del 07/01/2020, <https://www.elmundo.es/espana/2020/01/07/5e147009fdddffc7678b4637.html>.

che si verifichi un blocco istituzionale⁹, perché con molta probabilità il Partito popolare ostacolerà le nomine al Consiglio generale del Potere giudiziario, al Tribunale costituzionale, al Tribunale supremo, nonché del Difensore civico.

L'*équipe* di governo sarà annunciata nelle prossime ore.

Carmen Guerrero Picó

⁹ V. *Una legislatura en el alambre por una aritmética que complica las reformas clave*, in *El País*, del 07/01/2020, https://elpais.com/politica/2020/01/06/actualidad/1578339468_033315.html.

SPAGNA

RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E COMUNITÀ
AUTONOME – DIRITTO CIVILE

Tribunale costituzionale, sentenza n. 132/2019, del 13 novembre, sulle competenze della Catalogna in materia di diritto dei contratti

09/01/2020

La STC 132/2019¹ ha giudicato il ricorso in via principale presentato dal Presidente del Governo nei confronti degli artt. 3, 4 e 9 della legge del Parlamento della Catalogna n. 3/2017, del 15 febbraio, riguardante il sesto libro del Codice civile della Catalogna, relativo a obbligazioni e contratti, e recante modifiche ai libri primo, secondo, terzo, quarto e quinto (d'ora in avanti, legge catalana n. 3/2017).

La decisione è stata adottata con 7 voti a favore e 5 contrari.

L'art. 149, comma 1, paragrafo 8, Cost.² riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione civile. Vi è però il limite del rispetto delle facoltà delle Comunità autonome di conservare, modificare e sviluppare i diritti

¹ Il testo della pronuncia è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18271. Per un primo commento in senso adesivo nei confronti della decisione (appena conosciuto il dispositivo), v. P. SALVADOR CODERCH, *Infraestructuras de país: el código civil catalán*, in *El País*, del 27/11/2019, https://elpais.com/ccaa/2019/11/26/catalunya/1574794206_119431.html. In senso critico, v. M.P. GARCÍA RUBIO, *Incertidumbre y alguna cosa más en la interpretación constitucional del poder normativo sobre la materia civil (Comentario a la STC 132/2019, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro VI del CCCat)*, in *Revista de Derecho Civil*, vol. VI, n. 4 (ottobre-dicembre 2019), 1-43, <http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/495/381>.

² La disposizione così recita: “*El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: [...] 8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial*”.

Per approfondimenti, v. C. BAYOD LÓPEZ (dir.), *La Constitución española y los Derechos civiles españoles cuarenta años después. Su evolución a través de las sentencias del Tribunal Constitucional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

civili *forales* o speciali, là dove esistano. Nei casi in cui vi siano competenze condivise, spetterà comunque allo Stato – tra l’altro – definire le cc.dd. “basi degli obblighi contrattuali”.

L’art. 129 dello Statuto catalano, dal canto suo, stabilisce che “la *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di diritto civile, fatte salve le materie di cui all’articolo 149, comma 1, paragrafo 8, Cost. specificatamente attribuite allo Stato. Suddetta competenza include la definizione delle fonti del diritto civile della Catalogna”.

La Catalogna è l’unica Comunità autonoma ad avere un codice civile proprio. L’art. 3 della legge catalana n. 3/2017 ha modificato le disposizioni codicistiche sui contratti di compravendita e di permuta; l’art. 4 ha inciso sulla disciplina del contratto di mandato e di gestione di affari altrui e l’art. 9 ha introdotto una nuova Disposizione transitoria prima, concernente l’ambito di applicazione temporale dei contratti di compravendita e di permuta.

Il ricorrente denunciava le anzidette disposizioni in quanto asseritamente esorbitanti dalle competenze autonome e lesive delle competenze esclusive dello Stato.

La motivazione della pronuncia ha riguardato essenzialmente due aspetti. In primo luogo, il Tribunale costituzionale ha analizzato la portata delle competenze della Catalogna per legiferare in materia contrattuale³, verificando se e come la materia fosse stata disciplinata prima dell’entrata in vigore della Costituzione, nonché se vi fosse un collegamento sufficiente tra le norme preesistenti e quelle impugnate. In secondo luogo, il *plenum* si è misurato sulla questione assai più ardua del significato e della portata della disposizione costituzionale che affida al legislatore statale la definizione delle “basi degli obblighi contrattuali”.

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato – con una sola eccezione – che tutte le disposizioni denunciate erano da ritenersi uno sviluppo legittimo del diritto civile storico della Catalogna, che non deve identificarsi con le norme della Compilazione catalana del 1960, ma che comprende il diritto civile catalano nel suo insieme.

L’art. 3 è stato dichiarato incostituzionale⁴ nella parte in cui ha introdotto un nuovo art. 621, comma 54, paragrafo 3, nel Codice civile catalano. La norma disciplinava l’intervento del notaio nella procedura di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare: trattandosi di un procedimento stragiudiziale di

³ V. il FFJJ 3-5.

⁴ V. il FJ 4.

risoluzione dei conflitti, la norma rientrava nella competenza esclusiva dello Stato in materia processuale (art. 149, comma 1, paragrafo 6, Cost.), senza che alcuna peculiarità del diritto catalano potesse giustificare l'intervento del legislatore autonomico.

Con riferimento alle altre disposizioni denunciate, entrando nel merito dell'interpretazione dell'espressione costituzionale “basi degli obblighi contrattuali”⁵, il *plenum* ha preso atto che il legislatore statale non ha attribuito formalmente la natura di “base” ad alcuna norma del diritto civile spagnolo, la cui disciplina si trova nel Codice civile del 1889, e che il diritto dei contratti è di natura eminentemente dispositiva. Gli obblighi che possono essere ritenuti di “base” da un punto di vista sostanziale devono riferirsi alle regole che incidono direttamente sull'organizzazione economica, sulle relazioni *inter partes* e sull'economia interna dei contratti; inoltre, devono predicarsi da tutti i contratti o da ampie categorie di contratti, onde evitare che si precluda al legislatore autonomico la possibilità di esercitare le sue competenze normative.

Il *plenum* ha dichiarato che le norme non si pongono in contrasto con i limiti sanciti dall'art. 149, comma 1, paragrafo 8, Cost.⁶.

La sentenza reca quattro opinioni dissenzienti, dei giudici costituzionali Andrés Ollero Tassara, Antonio Narváez Rodríguez (cui aderisce il giudice Santiago Martínez-Vares García), Alfredo Montoya Melgar e Ricardo Enríquez Sancho (cui aderisce anche Antonio Narváez Rodríguez).

Dalle opinioni separate emerge la critica a una decisione che, per la sua apertura all'intervento del legislatore autonomico, rompe con la giurisprudenza precedente, recante una interpretazione più “centralista” dell'art. 149, comma 1, paragrafo 8, Cost. Inoltre, si è evidenziato che il giudizio di legittimità non avrebbe dovuto circoscriversi all'analisi delle competenze esclusive dello Stato in materia di legislazione civile, ma che avrebbe dovuto comprendere anche le sue competenze esclusive in materia di diritto commerciale (149, comma 1, paragrafo 6, Cost.). Infine, i giudici dissenzienti hanno ritenuto che i punti di connessione tra la disciplina catalana e quella preesistente alla Costituzione non potevano ritenersi sufficienti ai sensi della giurisprudenza costituzionale.

Le posizioni dal giudice costituzionale Andrés Ollero Tassara, da cui si evinceva la permissività della decisione della maggioranza nei confronti delle “particolarità catalane”, e che erano espresse con particolare veemenza, hanno

⁵ V. il FJ 6.

⁶ V. il FJ 7.

comportato che subito dopo la pubblicazione della decisione si sia chiesta la sua riconsiderazione in cinque cause che interessano la Catalogna.

Carmen Guerrero Picó

SPAGNA

RAPPORTO DI LAVORO – LICENZIAMENTO

Tribunale costituzionale, sentenza n. 146/2019, del 25 novembre, su un licenziamento disciplinare causato da critiche all'impresa

10/01/2020

Con la STC 146/2019¹, la *sala* seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* presentato da un lavoratore nei confronti della sentenza del Tribunale superiore di giustizia dei Paesi baschi che, in appello, aveva dichiarato il suo licenziamento disciplinare non più nullo per violazione di diritti fondamentali, ma privo di giusta causa per inadempimento dei requisiti di forma e sostanziali.

Il ricorrente, un infermiere, era stato licenziato per trasgressione della buona fede contrattuale dopo che si era lamentato presso il Comune per il cattivo funzionamento del centro pubblico per anziani dove lavorava. In precedenza, aveva mosso le stesse critiche all'impresa affidataria della gestione del centro e presso la quale prestava servizi. Le lettere di amonizione e di licenziamento dell'impresa avevano collegato la decisione estintiva del contratto di lavoro ai giudizi di valore e alle lamentele presso il Comune.

In primo grado, il giudice del lavoro aveva ritenuto che il licenziamento costituisse una rappresaglia per il legittimo esercizio del diritto fondamentale alla libertà di espressione (art. 20, comma 1, paragrafo *a*, Cost.), e lo aveva dichiarato nullo. La sentenza di appello aveva cambiato la qualificazione del licenziamento, escludendo l'interessamento del diritto fondamentale invocato, poiché le critiche del lavoratore non erano state fatte al datore di lavoro bensì a un ente con cui non aveva alcun vincolo contrattuale. Il ricorrente avrebbe scelto illegittimamente una via atipica per esternare le sue critiche, denunciando l'operato dell'impresa senza presentare alcuna prova, provocando un pregiudizio ingiusto al datore di lavoro.

L'analisi di legittimità del Tribunale costituzionale ha riguardato, non solo la ragionevolezza della sentenza del Tribunale superiore di giustizia, ma anche, e in particolare, la ponderazione costituzionale dei diritti in conflitto², che è stata ritenuta inadeguata e perciò incostituzionale.

¹ Il testo della pronuncia è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-164.

² V., in particolare, il FJ 5 della decisione.

Dal contenuto delle manifestazioni realizzate dal lavoratore è risultato che egli si era limitato a esporre alcuni problemi riscontrati sul lavoro che, in sostanza, derivavano dalla mancanza di materiale sanitario e di altra natura. Nell'esprimere le sue opinioni, egli non aveva utilizzato espressioni oltraggiose od offensive né aveva travalicato in alcun modo i limiti costituzionali della libertà di espressione. Difatti, il datore di lavoro non lo aveva rimproverato perché le critiche mosse avessero avuto un tono secco o inappropriato, ma per la sua slealtà verso l'impresa nel rivolgersi ad un ente diverso da quello che lo aveva assunto.

Per il Tribunale costituzionale, la sentenza di appello aveva compreso illegittimamente la libertà di espressione del lavoratore in favore di un dovere di lealtà verso il datore di lavoro, inteso in termini assoluti, tanto da non essere adeguato al sistema costituzionale dei rapporti di lavoro. Esigere che le critiche potessero avere come unico recettore la propria impresa avrebbe comportato lo svuotamento di una libertà costituzionalmente garantita. Inoltre, la condotta del lavoratore non poteva essere ritenuta lesiva della buona fede contrattuale o del suo dovere di lealtà verso l'impresa, perché, in primo luogo, il ricorrente aveva esternato le sue lamentele alla sua impresa; solo dopo, per la mancanza di reazione di questa, le aveva espresse in comune. Il centro per anziani era di titolarità comunale, quindi il ricorrente non aveva fatto altro che cercare di ottenere il miglioramento dei servizi prestati, superando le mancanze denunciate. Infine, trattandosi di libertà di espressione e non di libertà di informazione, non era necessario che il ricorrente provasse la esattezza e veridicità delle sue opinioni o dei suoi giudizi di valore.

Carmen Guerrero Picó

REGNO UNITO

IRLANDA DEL NORD – MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Legalizzato, nell'Irlanda del Nord, il matrimonio tra persone dello stesso sesso

14/01/2020

Il 13 gennaio, lo *Stormont* (il parlamento regionale nordirlandese) ha votato a favore della legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. L'Irlanda del Nord si adegua così agli ordinamenti inglese, gallese e scozzese, che riconoscono il matrimonio alle coppie *same-sex* sin dal 2014, a seguito della votazione svoltasi l'anno precedente presso il *Parliament* del Regno Unito che aveva esteso, con una grande maggioranza favorevole, l'istituzione del matrimonio anche alle coppie omosessuali¹.

Le norme a disciplina della materia sono contenute in un insieme di regolamenti emanati dal legislatore britannico durante il periodo di blocco dello *Stormont* tra il 2018 ed il 2019 a causa del fallimento dell'accordo di governo congiunto (tra partiti unionisti e quelli di stampo repubblicano) sul quale deve necessariamente poggiare l'operato del legislatore nordirlandese, a causa delle particolarità storico-politiche che contrassegnano il territorio². La legge che delega all'Esecutivo britannico la facoltà di emanare i suindicati regolamenti è la *Northern Ireland (Executive Formation etc.) Act 2019*, entrata in vigore il 24 luglio 2019³. In particolare, la legge richiede l'emanazione di normazione secondaria sull'estensione del matrimonio alle coppie *same-sex* e delle *civil*

¹ Le unioni tra persone dello stesso sesso sono state riconosciute per la prima volta nel 2004, attraverso il *Civil Partnership Act 2004*, il quale introduceva appunto la forma del *civil partnership*, pressoché identica al matrimonio (<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/contents>).

² Questa fase di stallo, che ha comportato di fatto la paralisi del parlamento regionale e la sostituzione, nei suoi poteri, da parte del Parlamento centrale di Westminster, è stata risolta solo in questi giorni, dopo che le parti repubblicana ed unionista hanno entrambe accettato un nuovo accordo proposto dagli Esecutivi del Regno Unito e dell'Irlanda: H. McDONALD, *Northern Ireland assembly to reopen after three-year suspension*, in *The Guardian*, 10 gennaio 2020, <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/10/northern-ireland-assembly-to-reopen-after-three-year-suspension>.

³ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/22/contents/enacted/data.htm>; si v. in particolare la *section 8* della legge.

partnerships alle coppie di sesso opposto, anche in Irlanda del Nord; tale normazione secondaria sarebbe entrata in vigore il 13 gennaio 2020 se non si fosse raggiunto un nuovo accordo di governo congiunto entro l'ottobre 2019.

A seguito della summenzionata votazione nel Parlamento britannico del 2013, il legislatore regionale nordirlandese aveva indetto ben 5 votazioni sull'argomento, tutte con esito negativo. Una votazione tenutasi nel 2015 aveva invece avuto esito positivo, ma il *Democratic Unionist Party*, un partito di orientamento unionista conservatore, aveva presentato una c.d. *petition of concern*, un meccanismo con il quale i deputati possono segnalare proposte di legge dall'importanza politica trasversale e che necessitano, pertanto, del sostegno di tutti i partiti e dei diversi settori della società nordirlandese. La *petition* così sollevata, però, aveva di fatto permesso al DUP di opporre il veto alla legalizzazione dei matrimoni *same-sex*⁴.

Sarah Pasetto

⁴ L. MCGEE, *Same-sex marriage is finally legal in Northern Ireland*, in *CNN*, 13 gennaio 2020, <https://edition.cnn.com/2020/01/13/uk/same-sex-marriage-legal-northern-ireland-intl-gbr/index.html>.

SPAGNA

SECESSIONISMO – CARCERAZIONE PREVENTIVA

Tribunale costituzionale, sentenza n. 155/2019, del 28 novembre, sul prolungamento della carcerazione preventiva di Oriol Junqueras

22/01/2020

In seguito al c.d. *referendum* indipendentista catalano celebrato, in forme dichiarate illegittime, il 1° ottobre 2017, rilevanti cariche pubbliche catalane erano state indagate per accertare la loro partecipazione a fatti costitutivi di reato e, alcune di loro, erano state sottoposte a custodia cautelare. Tra queste vi era Oriol Junqueras i Vies, *leader* di Esquerra repubblicana de Catalunya e vice presidente della *Generalitat* catalana, cessato dalla carica in applicazione dell'art. 155 Cost.

Junqueras aveva adito, con ricorso di *amparo*, il Tribunale costituzionale per denunciare l'illegittimità del prolungamento della misura di carcerazione preventiva decretata il 2 novembre 2017 in fase di istruzione e confermata dal Tribunale supremo il 5 gennaio 2018.

Con la STC 155/2019¹, il *plenum* del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso. La decisione è stata adottata a maggioranza.

Nella prima parte della decisione si è provveduto a delimitare la portata del giudizio di legittimità.

Il Tribunale costituzionale non ha giudicato le doglianze riguardanti l'asserita violazione dei diritti fondamentali alle libertà ideologica e di espressione (artt. 16, comma 1, e 20, comma 1, Cost.), del diritto ad un ricorso giurisdizionale (art. 24, comma 1, Cost.) e del diritto alla presunzione di innocenza (art. 24, comma 2, Cost.), perché questi vizi non erano mai stati invocati durante il processo *a quo*².

Inoltre, la violazione del diritto al giudice precostituito per legge (art. 24, comma 2, Cost.), asseritamente derivante dal difetto di competenza del Tribunale

¹ Il testo della pronuncia è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-173.

² V. il FJ 5. Era nuova anche la denuncia del mancato rispetto del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, che, ad ogni modo, non è un diritto fondamentale tutelabile in *amparo* (v. il FJ 10).

supremo, è stata dichiarata prematura³: quando si è presentato il ricorso di *amparo* vi era ancora la possibilità di utilizzare altri rimedi processuali ordinari.

Le denunce riguardanti il diritto di difesa⁴ (art. 24, comma 1, Cost.) sono state ritenute non fondate e il Tribunale costituzionale ha dichiarato che il diritto alla legalità in materia penale (art. 25, comma 1, Cost.) non era interessato⁵.

Entrando nel merito dell'analisi della presunta violazione del diritto alla libertà personale (art. 17, comma 1, Cost.) del ricorrente, il *plenum* ha dapprima chiarito che alla giurisdizione costituzionale spetta solo il controllo esterno della ragionevolezza e della motivazione del giudizio di valore alla base delle decisioni riguardanti la carcerazione preventiva⁶. In questo senso, il Tribunale costituzionale non ha individuato alcuna mancanza e ha constatato che erano stati esplicitati i gravi indizi di reato a carico di Junqueras. Sono state respinte anche le denunce concernenti il difetto di proporzionalità della carcerazione preventiva e l'infondato rischio di reiterazione del reato⁷. Questo rischio si basava su dati oggettivi e non sulla mera aspirazione del ricorrente al raggiungimento dell'indipendenza della Catalogna.

La parte più rilevante – e controversa – della motivazione ha riguardato, comunque, la presunta violazione dei diritti di partecipazione e di rappresentanza politica (art. 23 Cost.) di Junqueras⁸.

Conformemente alla giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU⁹, le decisioni giudiziarie che decretano o prolungano una misura cautelare privativa di libertà nei confronti di un parlamentare o di un candidato alle elezioni legislative devono essere sufficientemente e ragionevolmente motivate, ponderando correttamente i diritti in conflitto. Da questo punto di vista, le decisioni dei giudici ordinari sono state ritenute legittime.

Il prolungamento della misura di carcerazione preventiva non ha dato luogo alla violazione del diritto alla libertà personale del ricorrente. Le decisioni giudiziarie contestate hanno rispettato le esigenze del principio di legalità, si sono basate su indizi razionali che avvaloravano la partecipazione del ricorrente a fatti presumibilmente costitutivi di reati gravi, e hanno risposto a una finalità

³ V. il FJ 6.

⁴ V. il FJ 7.

⁵ V. il FJ 8.

⁶ V. i FFJJ 11-12.

⁷ V. il FJ 13.

⁸ V. i FFJJ 14-22.

⁹ Per una sintesi delle decisioni più rilevanti in materia, v. il FJ 15.

costituzionalmente legittima, quale quella di prevenire il rischio di reiterazione di fatti criminali che potrebbero comportare danni particolarmente gravi.

La misura è risultata proporzionata. Il *test* di proporzionalità obbliga a valutare se esista un ricorso mediante il quale si possa impugnare effettivamente la carcerazione preventiva, di modo che i tribunali possano realizzare un bilanciamento tra gli interessi del ricorrente e della società tutelati dall'art. 23 Cost. e quello del buon funzionamento della giustizia. Nella specie, così è stato: il ricorrente ha utilizzato i rimedi processuali a disposizione e le decisioni denunciate hanno concretizzato l'esercizio di ponderazione richiesto, come risulta dalla loro estesa motivazione.

La compressione dei diritti di cui all'art. 23 Cost. è stata giustificata dai giudici ordinari: i gravi fatti imputati a Junqueras erano direttamente collegati all'esercizio di azioni che egli aveva commesso in qualità di *leader* di una formazione politica e di titolare della carica di vice presidente del governo catalano. Inoltre, non era stata provata (a differenza di quanto era successo con altri indagati) la sua disponibilità ad abbandonare il metodo e le vie che erano state utilizzate per cercare di proclamare l'indipendenza della Catalogna. La giurisdizione ordinaria aveva tenuto in considerazione il fatto che Junqueras fosse stato eletto deputato nelle elezioni catalane del dicembre 2017; anzi, le decisioni riguardanti la carcerazione preventiva accennavano al fatto che in qualche momento si sarebbe potuto rimuovere o mitigare alcuni degli ostacoli all'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza, senza escludere, in linea di principio, l'autorizzazione a partecipare a determinate sessioni della camera o l'adozione di misure che gli avrebbero consentito di partecipare ad alcune delle sue attività.

Esaminando la durata della carcerazione preventiva, il *plenum* ha preso in considerazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che richiede che questa sia la più breve possibile, e ha evidenziato le differenze tra il caso di specie e il caso *Selahattin Demirtas c. Turchia*, giudicato con la sentenza del 20 novembre 2018 (ancora non definitiva).

Nel caso del *leader* curdo, le autorità giudiziarie turche non avevano preso in considerazione l'applicazione di altre misure esistenti alternative al carcere e non avevano fornito una motivazione sufficiente alla decisione di carcerazione. Invece, nel caso spagnolo, quando si era adottata la carcerazione preventiva, Junqueras non era più titolare di alcuna carica pubblica. Solo in seguito era stato eletto deputato, esercitando le funzioni proprie della carica attraverso la delegazione del voto. Tra l'adozione della carcerazione preventiva e la decisione di prolungarla erano passati due mesi e tre giorni, un periodo di tempo che

secondo il Tribunale costituzionale non poteva ritenersi tale da integrare un difetto di proporzionalità, anche in ragione delle circostanze del caso.

D'altra parte, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di quella della Corte di Strasburgo, il diritto di accesso alle cariche pubbliche non può essere interpretato come sembrava invece aver inteso il ricorrente, cioè come un diritto assoluto.

Per quanto riguarda l'adozione di misure alternative alla carcerazione preventiva, gli organi giurisdizionali le avevano applicate a imputati la cui partecipazione ai fatti non era collegabile al clima di violenza che si era generato. Nel caso di Junqueras, erano state effettivamente valutate, ma i giudici avevano concluso, con una motivazione sufficiente, che doveva darsi luogo ad una maggiore cautela nel bilanciare il diritto di libertà del ricorrente e il diritto della comunità a sviluppare le attività quotidiane in un contesto privo di violenza.

La decisione reca un'opinione dissenziente molto articolata dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos e María Luisa Balaguer Callejón, che hanno ritenuto violato il diritto a esercitare funzioni di rappresentanza (art. 23, comma 2, Cost.) in combinato disposto con il diritto dei cittadini a partecipare agli affari pubblici attraverso i loro rappresentanti (art. 23, comma 1, Cost.), per la non corretta valutazione dell'incidenza della carcerazione preventiva su questi diritti.

Il giudice costituzionale Santiago Martínez-Vares García ha redatto una opinione concorrente, in cui ha sostenuto che la motivazione della sentenza avrebbe dovuto riportare con una maggiore esaustività i motivi alla base delle decisioni di adozione e di prolungamento della misura di carcerazione preventiva di Junqueras, evidenziando maggiormente le differenze del caso rispetto a quello giudicato con la sentenza EDU *Selahattin Demirtas c. Turchia*.

Carmen Guerrero Picó

GERMANIA

TRATTAMENTI SANITARI – CONTENZIONE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 15 gennaio 2020 (2 BvR 1763/16), in merito alla contenzione di una paziente contro la sua volontà e all'archiviazione dei relativi procedimenti penali

29/01/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto un ricorso costituzionale diretto avente ad oggetto l'archiviazione dei procedimenti penali promossi (anche) contro il personale di un ospedale (ufficiale sanitario, medici e *staff* infermieristico) che aveva provveduto alla contenzione e al ricovero forzoso di una paziente che, dopo una caduta da cavallo, aveva subito un grave trauma cranico e cerebrale (con temporanea perdita di memoria).

Nonostante il consiglio dei medici di restare per qualche giorno sotto osservazione presso l'ospedale, la paziente aveva manifestato la volontà di lasciare la struttura ospedaliera già il giorno successivo al ricovero. Al fine di impedirne l'uscita, il personale medico aveva legato la paziente ad un letto contro la sua volontà, usando la forza. Inoltre, alla luce di una perizia predisposta dall'ufficiale sanitario (uno psichiatra), un giudice appositamente adito aveva ordinato, per un altro giorno, il ricovero della paziente in un dipartimento chiuso, avendo riscontrato la sussistenza del c.d. pericolo di auto-lesione.

Successivamente, la paziente aveva presentato reclamo contro la decisione del giudice che aveva ordinato il ricovero forzoso. Il reclamo era stato accolto.

La procura presso il tribunale competente aveva però archiviato i procedimenti penali, per mancanza di elementi a sostegno dell'accusa (sia contro il giudice che contro l'ufficiale sanitario) o per la tenuità del fatto (in relazione alle condotte tenute dai medici e dal personale infermieristico del dipartimento).

L'interessata aveva ritenuto che l'archiviazione dei procedimenti penali menzionati avesse leso il suo diritto ad una persecuzione penale effettiva di cui all'art. 2, comma 2, per. 1 e 2 (integrità fisica e libertà personale), in combinazione con l'art. 1, comma 1, per. 2 (dignità umana e sua tutela da parte dello Stato), della Legge fondamentale.

Il Tribunale costituzionale ha condiviso la posizione della ricorrente (con l'eccezione relativa al provvedimento di archiviazione nei confronti del magistrato

giudicante, che alla luce delle deduzioni esposte non sembrava penalmente responsabile).

Il Tribunale ha sottolineato che il diritto ad una persecuzione penale nei confronti di terzi può essere riconosciuto soltanto in casi eccezionali e può diventare rilevante quando si tratti di reati contro la vita, l'integrità fisica e la libertà della persona, soprattutto quando siano coinvolti soggetti che debbano adempiere a compiti sovrani (come nel caso di un ufficiale sanitario). Nella specie, essendo per l'appunto entrati in gioco i diritti fondamentali come sopra menzionati, i provvedimenti di archiviazione non avrebbero dovuto essere emessi senza ulteriori ed approfondite indagini sull'accaduto, che invece erano state totalmente omesse.

Maria Theresia Roerig

FRANCIA

FECONDAZIONE ASSISTITA – INSEMINAZIONE *POST-MORTEM*

Conseil d'État, ordonnance n. 437328, del 24 gennaio 2020, sul trasferimento all'estero di embrioni per una inseminazione post-mortem

30/01/2020

Nel 2018, i coniugi A. avevano fatto conservare i loro embrioni in un policlinico. In seguito al decesso del sig. A., nel mese di aprile 2019, la moglie aveva chiesto all'ospedale di trasferire gli embrioni in Spagna al fine di poter attuare il suo progetto di gravidanza. Il policlinico aveva, però, rifiutato di operare tale trasferimento.

In applicazione dell'art. L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa sul c.d. *référé-liberté*¹, la vedova aveva impugnato tale rifiuto di fronte al tribunale amministrativo di Rennes, che aveva respinto il ricorso². La sig.ra A. aveva interposto appello contro tale decisione davanti al giudice dei *référés* del *Conseil d'État*.

La ricorrente sosteneva che sussistesse la condizione di urgenza giacché, ai sensi della legge spagnola, l'inseminazione artificiale nel caso di un concepimento *post-mortem* è possibile entro dodici mesi dalla morte del marito e, nel suo caso, tale termine sarebbe scaduto il 21 aprile 2020. Asseriva, inoltre, che la decisione del tribunale amministrativo violasse, in maniera grave e manifestamente illegale, sia le disposizioni dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che il diritto di proprietà, poiché era presente, non solo un progetto di genitorialità, ma anche la volontà espressa dal suo defunto marito di voler beneficiare della procreazione assistita all'estero utilizzando gli embrioni conservati; infine, la violazione derivava dal fatto che la ricorrente intendeva trasferire gli embrioni della coppia e non i soli gameti del marito.

Fondandosi sugli artt. L. 2141-2, L. 2141-4 e L. 2141-9 del Codice della sanità pubblica, il giudice dei *référés* del *Conseil d'État* ha ricordato che, in Francia, la conservazione degli embrioni è autorizzata solo in vista di una procedura medica

¹ Il *référé-liberté* è un procedimento amministrativo di urgenza che interviene in caso di grave violazione ad una libertà fondamentale.

² V. Tribunale amministrativo di Rennes, *ordonnance* n. 1906270 del 20 dicembre 2019.

di procreazione assistita che rispetti le disposizioni del medesimo codice³. Questo vieta il trasferimento *in utero* in caso di decesso del marito, nonché il trasferimento, all'estero, di embrioni conservati in Francia, per un uso che violi i principi bioetici stabiliti dalla legge francese.

Il *Conseil d'État* ha poi stabilito che tali divieti non sono contrari all'art. 8 della Cedu e che non violano il diritto di proprietà, nella misura in cui la legge francese non riconosce alcun diritto patrimoniale sul corpo umano.

Infine, il giudice dei *référé*s ha considerato che la violazione delle libertà invocata dalla ricorrente non era eccessiva, in ragione del fatto che la sua pretesa era fondata solo sulla possibilità offerta dalla legge spagnola di procedere al trasferimento di embrioni *post-mortem*, e nella misura in cui non sussisteva alcuna circostanza particolare né tantomeno alcun legame specifico con la Spagna.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil d'État* ha respinto la richiesta.

Céline Torrisi

³ La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-24-janvier-2020-demande-de-deplacement-d-embryons-post-mortem-a-l-etranger>.

REGNO UNITO

UNIONE EUROPEA – RECESSO

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea

31/01/2020

Il 23 gennaio 2020, lo *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*, che contiene le previsioni sulla ratifica dell'accordo di recesso da parte del Regno Unito, nonché della procedura di uscita del paese dal blocco sovranazionale, ha ricevuto il *Royal Assent*¹. A seguito del completamento della procedura di ratifica dell'accordo di recesso da parte del Regno Unito e dell'Unione europea (UE)², il recesso del Regno Unito blocco sovranazionale avrà luogo oggi, alla mezzanotte (ore di Bruxelles), definendo così il percorso iniziato con l'esito positivo del *referendum* popolare sull'uscita, svoltosi il 26 giugno 2016.

Come noto, la legge nazionale giunge al culmine di una storia assai travagliata. L'impossibilità della *ex-Primo* ministro Theresa May di far approvare, da parte del legislatore britannico, la sua versione del testo ha portato ad una grave situazione di stallo politico, che ha eventualmente portato alla caduta del suo Esecutivo nel luglio 2019.

Anche il disegno di legge in materia proposto in ottobre 2019 dal nuovo Primo ministro Boris Johnson, succeduto alla May alla guida del Partito conservatore, aveva incontrato l'opposizione del legislatore, in parte a causa della rapidità della tabella di marcia per l'approvazione della legge cui avrebbe obbligato la Camera dei Comuni. Tuttavia, forti di una maggioranza di 80 seggi acquisiti a seguito delle elezioni legislative del 12 dicembre³, il 19 dicembre, l'Esecutivo ha introdotto una seconda versione del disegno di legge, sfociato poi nel testo definitivamente approvato.

¹ Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/1/contents/enacted>.

² D. BOFFEY, *Brexit: MEPs ratify UK withdrawal agreement*, in *The Guardian*, 29 gennaio 2020, <https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/29/brexit-meps-to-vote-on-withdrawal-agreement-ahead-of-uk-departure>.

³ V. le segnalazioni, a cura dell'Area di diritto comparato, intitolate “*Brexit: recenti sviluppi*”, del 25 ottobre 2019, e “*Il Partito conservatore guidato dal Primo ministro Boris Johnson vince le elezioni legislative*”, del 16 dicembre 2019.

L'*Act* non è stato accolto positivamente da tutte le forze politiche. Si pensi, ad esempio, agli esponenti dello *Scottish National Party*, partito scozzese di orientamento indipendentista, che hanno aspramente criticato la crisi costituzionale provocata dall'approvazione di una legge che contrasta con le volontà della Scozia e degli altri territori oggetto di *devolution*⁴.

Brevi cenni sul contenuto dello European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020

La legge ricalca in gran parte quella proposta dalla May, ma presenta alcune differenze importanti.

L'*Act* elimina taluni ostacoli normativi nazionali alla ratifica dell'accordo di recesso. Esso abroga la *section 13* dell'*EU (Withdrawal) Act 2018*, che richiedeva l'approvazione parlamentare dell'esito dei negoziati con le autorità UE. Inoltre, esso disapplica, per quanto riguarda l'accordo di recesso, la *Part 2* del *Constitutional Reform and Governance Act 2010*, che stabilisce l'obbligo di presentare in Parlamento i trattati internazionali stipulati dalla Corona prima della ratifica.

Tra le previsioni della versione May che non sono state trasposte nella versione originale, vi sono quelle che concedevano ai parlamentari della Camera dei Comuni importanti poteri decisionali in tema di *Brexit* e dei rapporti futuri con l'UE. Una di queste permetteva ai Comuni di opporre il veto rispetto a decisioni dei Ministri dell'Esecutivo di estendere il periodo transitorio, o di determinare l'inizio dei negoziati circa i rapporti futuri con l'UE. Nella legge mancano inoltre le *clauses* proposte in merito alla capacità del Parlamento di approvare il mandato negoziale dell'Esecutivo, nonché quelle che stabilivano una procedura rafforzata per l'approvazione parlamentare dell'eventuale trattato sui rapporti futuri con l'UE. Infine, a differenza di quanto proposto dalla May, il testo finale non include maggiori tutele procedurali per i diritti dei lavoratori sanciti dal diritto euro-unitario (e che, a seguito della fine del periodo transitorio, non godrebbero di protezione da modifiche, abrogazioni o revoche nell'ordinamento britannico).

Per quanto riguarda le nuove previsioni introdotte nel testo finale dello *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*, vi è l'eliminazione degli obblighi attualmente in capo all'Esecutivo riguardo i minori non accompagnati

⁴ R. MASON, *Boris Johnson's Brexit bill becomes law*, in *The Guardian*, 23 gennaio 2020, <https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/23/boris-johnsons-brexit-bill-becomes-law>. Più di recente, v. anche L. BROOKS, *Scottish government wins vote to keep EU flag flying over Holyrood*, in *The Guardian*, 29 gennaio 2020, <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/29/scottish-government-wins-vote-to-keep-eu-flag-flying-over-holyrood>.

richiedenti asilo nell'UE e che potrebbero ricongiungersi a parenti nel Regno Unito; la misura è stata sostituita con un obbligo di deporre una dichiarazione circa la relativa *policy* al Parlamento entro due mesi dall'approvazione dell'*Act*.

La legge fissa il 1° febbraio 2020 come data di inizio del periodo transitorio prima dell'uscita definitiva, che è attualmente prevista per il 31 dicembre 2020. Per tutta la durata del periodo transitorio, ai sensi dell'accordo di recesso concordato con l'UE, il Regno Unito rimarrà nell'unione doganale e nel mercato unico europei e resta altresì soggetto alla maggior parte delle norme e sentenze euro-unitarie; tuttavia, il Regno Unito non sarà più rappresentato presso le istituzioni e gli altri organi dell'UE. Inoltre, il Regno Unito potrà avviare i negoziati per delineare i rapporti futuri tra il paese e l'UE⁵. Allo stesso modo, le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) continueranno a valere durante il periodo transitorio, compreso in occasione dell'interpretazione e dell'attuazione dell'accordo di recesso. Durante il periodo transitorio, il Regno Unito potrà concludere accordi internazionali con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, anche per quanto riguarda le sfere attualmente di competenza esclusiva dell'UE; tuttavia, tali accordi non potranno applicarsi fino alla conclusione del periodo transitorio, a meno che l'UE non dia il suo consenso esplicito in tal senso.

L'*Act* prevede che la Corte suprema potrà discostarsi, là dove opportuno, dalla giurisprudenza CGUE emessa prima della *Brexit*; inoltre, i ministri dell'Esecutivo potranno emettere legislazione secondaria che dà alle giurisdizioni inferiori la possibilità di non osservare questi precedenti dopo la fine del periodo transitorio. Ciò dovrebbe avvenire solamente in circostanze assai limitate, ma di fatto non vi è nulla ad impedire l'emissione di regolamenti che possano dare alle corti una discrezionalità anche ampia in materia.

⁵ L'accordo di recesso prevede la possibilità di estendere il periodo transitorio una sola volta, per un periodo massimo di due anni, se richiesto entro il 1° luglio 2020. L'Esecutivo britannico ha indicato che non intende usufruire di questa possibilità e lo *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020* reca una previsione che ne renderebbe illecita la richiesta; tuttavia, è poco probabile che le parti giungeranno ad un accordo che disciplinerà in maniera esauriente i loro rapporti futuri.

I negoziati dovrebbero essere intavolati i primi di marzo 2020 (D. BOFFEY, *Brexit: EU to start talks with UK over future relationship on 3 March*, in *The Guardian*, 28 gennaio 2020, <https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/28/eu-to-start-talks-with-uk-on-post-brexit-relationship-on-3-march>).

Brevi cenni sulle previsioni dell'accordo di recesso

L'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica dettaglia i termini e le condizioni per il recesso del Regno Unito dall'UE⁶. L'accordo è stato firmato il 24 gennaio 2020 dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il 29 ed il 30 gennaio, hanno dato l'assenso, rispettivamente, il Parlamento ed il Consiglio.

L'accordo di recesso tutela i cittadini UE residenti nel Regno Unito, nonché i cittadini britannici che risiederanno nei 27 stati membri dell'UE alla fine del periodo transitorio, se la residenza è stata acquisita in conformità al diritto europeo sulla libera circolazione. Sono altresì tutelati i parenti di questi soggetti che abbiano acquisito diritti ai sensi del diritto euro-unitario ma che non vivono ancora nel loro stesso stato, affinché possano ricongiungersi ad essi in un secondo momento. I diritti derivanti dal diritto europeo (ad esempio di soggiorno, lavoro e studio) saranno garantiti per tutta la durata della loro vita, a condizione che siano stati acquisiti in base a scelte eseguite prima della fine del periodo transitorio. Godranno di tutela anche i bambini di questi soggetti che siano nati prima o dopo il recesso del Regno Unito, a prescindere dal luogo di nascita; ciò ad eccezione dei bambini nati dopo il recesso del Regno Unito e che sono affidati esclusivamente ad un genitore che non rientra nell'ambito dell'accordo di recesso.

L'accordo prevede che entrambe le parti devono, nei rispettivi ordinamenti, assicurare il primato e l'efficacia diretta delle previsioni dell'accordo stesso, nonché l'interpretazione conforme alla giurisprudenza della CGUE che sia stata emessa fino allo scadere del periodo transitorio. Questi obblighi devono essere assicurati, da parte del Regno Unito, mediante l'emissione di normativa primaria nazionale che dia alle autorità giudiziali ed amministrative del Regno Unito la facoltà di disapplicare quelle leggi nazionali che risultino incompatibili od incoerenti rispetto all'accordo.

La parte dell'accordo di recesso recante i diritti dei cittadini è stata formulata in termini chiari e precisi, proprio al fine di permetterne l'invocabilità diretta in sede di giudizio da parte di questi soggetti. Le corti britanniche potranno operare richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE sull'interpretazione della parte recante i diritti dei cittadini per un periodo di 8 anni dopo la fine del periodo transitorio.

L'attuazione e l'applicazione dei diritti dei cittadini nell'UE verrà monitorata dalla Commissione europea, che agirà in conformità ai Trattati UE; nel Regno Unito, tale compito di vigilanza spetterà ad un'autorità indipendente istituita

⁶ Per il testo integrale, v. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12019W/TXT\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)).

appositamente allo scopo. Gli organi avranno poteri equivalenti di indagine, di trattare ricorsi e di intentare giudizi nella giurisdizione britannica riguardo asserite violazioni della parte dell'accordo recante i diritti dei cittadini da parte delle autorità pubbliche del Regno Unito.

L'accordo contiene una previsione relativa all'ammontare che dovrà versare il Regno Unito per coprire le spese relative a tutti gli obblighi che rimarranno in essere il giorno della *Brexit*. In concreto, il Regno Unito verserà all'UE una cifra pari a quella che avrebbe dovuto sostenere se fosse rimasta uno Stato membro. Negli anni successivi, si calolerà l'ammontare dovuto mediante una formula proporzionale che raffronterà le risorse contribuite, nel periodo 2014-2020, dal Regno Unito, e quelle contribuite invece dagli altri Stati membri.

Per quanto riguarda la questione spinosa dell'Irlanda del Nord, che aveva affossato i tentativi precedenti di accordo, si è riusciti ad evitare la reintroduzione di un confine "rigido" con l'Irlanda. In particolare, il territorio si allineerà ad un insieme limitato di norme relative al mercato unico europeo (legislazione sulle merci, norme in tema di sanità veterinaria, norme sulla produzione e sul commercio di prodotti agricoli, l'imposizione sul valore aggiunto e sulle accise e le norme in tema degli aiuti di Stato). Verrà posto in essere un c.d. meccanismo di consenso, secondo cui ogni 4 anni dopo la fine del periodo transitorio, il legislatore nordirlandese potrà, mediante voto a maggioranza semplice, acconsentire a, oppure rifiutare, la continuata applicazione del diritto euro-unitario pertinente.

In caso di disaccordo tra le autorità britanniche e quelle europee sull'interpretazione dell'accordo di recesso, si avrà inizialmente una consultazione politica in sede di un comitato misto. Se non si troverà alcuna soluzione, le parti possono deferire il caso ad un arbitrato vincolante. Nei casi in cui la controversia solleva questioni di diritto euro-unitario, il collegio arbitrale è obbligato a rinviare la questione alla CGUE affinché questi emetta una sentenza vincolante. La CGUE può essere adita anche su richiesta di una delle parti, richiesta che il collegio arbitrale deve eseguire a meno che non sia convinto che il diritto euro-unitario non sia pertinente.

Sarah Pasetto

FRANCIA

AMBIENTE – PRODOTTI FITOFARMACEUTICI

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-823 QPC del 31 gennaio 2020, Union des industries de la protection des plantes, sul divieto di produzione, stoccaggio e circolazione di alcuni prodotti fitofarmaceutici

31/01/2020

Il Conseil constitutionnel dichiara la protezione dell'ambiente, patrimonio comune degli esseri umani, un obiettivo di valore costituzionale.

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dal *Conseil d'État*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il paragrafo VI dell'art. L. 253-8 del Codice rurale e della pesca marittima, come modificato dalla legge n. 2018-938 del 30 ottobre 2018, per l'equilibrio delle relazioni commerciali nel settore agricolo e alimentare e per una alimentazione sana, sostenibile e accessibile a tutti.

Le disposizioni contestate vietano, a partire dal 1° gennaio 2022, in conformità con quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009¹, e nel rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, la produzione, lo stoccaggio e la circolazione di prodotti fitofarmaceutici contenenti sostanze attive non autorizzate dall'Unione europea, per ragioni legate alla protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.

La parte ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che tali disposizioni violassero la libertà di impresa in ragione delle gravi conseguenze che recavano alle imprese produttrici o esportatrici di tali prodotti. Asseriva, inoltre, che tale divieto non avesse alcun legame con l'obiettivo di protezione della salute e dell'ambiente, giacché i paesi importatori che autorizzano tali prodotti non rinunceranno ad utilizzarli, potendosi rifornire presso concorrenti delle imprese francesi.

Dopo aver ricordato il fondamento costituzionale della libertà di impresa (l'art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789) e l'obiettivo di

¹ Il testo del regolamento è reperibile *on line* alla pagina https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/Regolamento_1107-2009_it.pdf.

valore costituzionale della protezione della salute², il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato, sulla base del preambolo della Carta dell'ambiente³, che la protezione dell'ambiente, patrimonio comune degli esseri umani, costituisce un obiettivo di valore costituzionale⁴.

Si è poi affermato che spetta al legislatore garantire la conciliazione di tali obiettivi con l'esercizio della libertà di impresa e che, a tal fine, si debba tenere conto degli effetti che le attività esercitate in Francia possono avere sull'ambiente, anche all'estero.

Successivamente, il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che, adottando tali disposizioni, il legislatore ha inteso prevenire potenziali danni alla salute umana e all'ambiente, legati alla diffusione delle sostanze attive contenute nei prodotti in questione, la cui nocività sia stata constatata nell'ambito della procedura prevista dal regolamento del 21 ottobre 2009.

Il *Conseil* ha poi considerato che, adottando le disposizioni contestate, il legislatore aveva sicuramente ristretto la libertà di impresa, ma che tale limitazione era legata agli obiettivi di valore costituzionale di protezione della salute e dell'ambiente perseguiti dalle medesime disposizioni. Inoltre, ha evidenziato che, posticipando al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore di tali disposizioni, il legislatore ha lasciato alle imprese coinvolte più di tre anni per adattare le loro attività.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che, adottando le norme impugnate, il legislatore aveva conciliato in una maniera non manifestamente squilibrata la libertà di impresa con gli obiettivi di valore costituzionale di protezione dell'ambiente e della salute e che, di conseguenza, non sussisteva alcuna violazione di tale libertà.

² La protezione della salute è stata dichiarata obiettivo di valore costituzionale con la decisione del *Conseil constitutionnel* n. 93/325 DC, del 13 agosto 1993, sul controllo dell'immigrazione e sull'ingresso, l'accoglienza e il soggiorno degli stranieri in Francia. La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-93-325-dc-du-13-aout-1993-saisine-par-60-deputes>.

³ Tale testo dispone che “l'avvenire e l'esistenza stessa dell'umanità sono indissociabili dal suo ambiente naturale [...]; l'ambiente è il patrimonio comune degli esseri umani [...]; la tutela dell'ambiente deve essere perseguita nello stesso modo in cui si perseguono gli altri interessi della Nazione [...]; al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, le scelte volte a rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di soddisfare i propri bisogni”.

⁴ La decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019823qpc/2019823qpc.pdf.

Le disposizioni contestate sono state, quindi, dichiarate conformi alla Costituzione.

Céline Torrisi